

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Citta Metropolitana di Messina

V° SETTORE Servizio Idrico Integrato

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DA EFFETTUARSI SOLO SU ORDINI DI SERVIZIO SULLA RETE IDRICA COMUNALE TRAMITE "ACCORDO QUADRO" AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS. 36/2023, CON UNICO OPERATORE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

BARCELLONA P.G. H 23/08/2023





COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO (Città Metropolitana di Messina) V SETTORE

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA E DI PRONTO INTERVENTO DA EFFETTUARSI SOLO SU ORDINI DI SERVIZIO SULLA RETE IDRICA COMUNALE TRAMITE ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Art. 1)- Oggetto dell'Accordo Quadro

Il presente documento ha per oggetto i contenuti di un accordo quadro, da stipularsi con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, per la durata di: *fino alla disponibilità finanziaria prevista (impegno spesa) decorrenti dalla data di stipula del contratto.*

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione della rete idrica e degli impianti annessi, afferenti il servizio idrico integrato di pertinenza di questo Ente.

In ogni singolo appalto sono compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie a garantire la realizzazione degli interventi a regola d'arte e, comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Ogni intervento riguarderà la ricerca e la riparazione di tutte le perdite sulla rete idrica esistente comunale ed in particolare: localizzazione delle perdite; esecuzione di scavo a sezione obbligata sulla carreggiata stradale; riparazione e/o sostituzione di tratti di rete idrica e degli eventuali impianti annessi (impianti di sollevamenti e accessori, quadri elettrici, quadri comandi etc.), compresi materiali, noli, ripristino dello stato dei luoghi a perfetta regola d'arte e nel rispetto dei materiali esistenti.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, la manutenzione straordinaria dovrà riguardare:

- controllo e sostituzione delle componenti elettromeccaniche degli impianti di rilancio, pompe sommerse, pozzetti e sfiati e verifica stato di usura;
- controllo e sostituzione di tratti di condotte idriche comprese raccorderie, parti accessorie, scavo e ripristino sedi viarie;
- riparazione della rete idrica e degli impianti annessi, con il conseguente ripristino delle sedi stradali dismesse, la sistemazione e rimessa in quota di pozzetti e ogni altra operazione ritenuta indispensabile per il mantenimento in efficienza dell'intera rete idrica comunale, degli impianti di sollevamento, nonché le operazioni necessarie per il mantenimento in efficienza dei manufatti e accessori costituenti la rete idrica

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, la manutenzione ordinaria dovrà riguardare:

- Controllo periodico funzionalità fontanelle pubbliche e docce (mare), con eventuali sostituzione di pezzi speciali, raccorderie e componentistica varia, etc. di modesta entità ammalorate da non registrare ai fini amministrativi e finanziari
- Pulitura bimestrale compreso di materiali per la pulizia e controllo funzionalità di cinque fontane ornamentali con eventuali sostituzione di pezzi speciali, raccorderie e componentistica varia, etc; da non registrare ai fini amministrativi e finanziari
- Fornitura di operaio manovratore rete idrica, in sostituzione del personale dipendente da questo Ente in caso di ferie, malattie o impedimenti motivati;

La durata dell'accordo quadro è stabilita all'art. 2 del presente capitolato.

L'ammontare massimo delle prestazioni affidabili in base al presente accordo quadro è stabilito all'art. 3 del presente capitolato.

Art. 2) Durata dell'Accordo Quadro

L'accordo quadro avrà durata di: fino alla disponibilità finanziaria prevista (impegno spesa) decorrenti dalla data di stipula del contratto.

L'accordo cesserà comunque di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al termine finale, una volta che sia raggiunto il tetto massimo determinato all'art. 3 del presente capitolato o per l'introduzione di norme regolamentari o legislative che impongono l'affidamento ad altri soggetti (assemblea territoriale idrica e/o consorzi) del servizio idrico integrato con conseguente cessazione dello stesso in capo al Comune.

Art. 3) Valore dell'Accordo Quadro

Ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, l'importo delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro è stato stimato in complessivi €. 69.399,92 al netto dell'IVA di legge e compresi gli oneri per la sicurezza.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara non inciderà sulla capienza del contratto, ma sarà applicato a tutti i prezzi unitari previsti nel prezzario di riferimento ed a quelli eventualmente concordati;

I prezzi, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle prestazioni effettuate fino all'esaurimento dell'importo di perizia.

Art. 4) Revisione prezzi

Ai sensi di quanto previsto dal nuovo "Codice Appalti" D.Lgs. 36/23 trova applicazione l'art. 60,

Art. 5) Categoria dei lavori

I lavori rientrano nell'ambito della categoria **OG6** ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE .

Ai fini della determinazione della categoria prevalente, tenuto conto dell'indeterminatezza delle prestazioni da richiedere con i singoli interventi attuativi, successivi alla stipula dell'accordo quadro e sulla base delle esperienze acquisite si attribuiscono le seguenti quote:

• Cat. OG6 –prevalente (Classifica I), pari a 100% dell'importo a base d'asta

Art.6) Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, anche ai sensi dell'art.18 del D.Lgs. 36/2023 ancorché non materialmente allegati:

- Relazione Tecnica Illustrativa;
- Elenco Prezzi compresi nel prezziario unico per i lavori pubblici della Regione Siciliana, vigente al momento della stipula dell'Accordo Quadro;
- Computo Metrico (Costi Sicurezza)
- Quadro Tecnico Economico (Q.T.E)
- Capitolato Speciale d'Appalto;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- Il Codice dei contratti D.Lgs. 36/2023;
- Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. con i relativi allegati per le parti di competenza;
- I regolamenti comunali vigenti disciplinanti materie attinenti all'attività connessa all'esecuzione delle lavorazioni da eseguire;

Art.7) Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e della perizia per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

E' fatto obbligo all'Appaltatore prima della consegna dei lavori, di comunicare al direttore dei Lavori designato:

- un indirizzo pec dove ricevere le comunicazioni ordinarie e urgenti;
- il numero del telefono fisso e/o del cellulare di un tecnico /responsabile reperibile da poter contattare a qualunque ora del giorno e della notte, feriale e festivo, diurno o notturno, 24h/24h.

Allo scopo di poter intervenire in breve tempo ed in qualsiasi momento, il servizio di reperibilità prevede l'attivazione di adeguate squadre operative costituite da operai e mezzi d'opera per fronteggiare l'emergenza verificatasi secondo le modalità indicate all'art.8 – **Interventi in emergenza e urgenti**.

Art.8) Tipologia d'intervento e individuazione delle prestazioni

In relazione alla necessità di effettuare interventi di manutenzione si procederà all'affidamento e all'aggiudicazione dei singoli appalti mediante ordini di servizio, sulla base delle clausole e delle condizioni pattuite con l'impresa al momento della conclusione dell'accordo.

In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati sull'accordo quadro le parti non potranno in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo. Le ulteriori precisazioni in sede di aggiudicazione del singolo appalto dovranno essere limitate al suo perfezionamento, non potendo essere considerata legittima alcuna alterazione sostanziale dell'originario contenuto dell'accordo quadro.

Eventuali interventi non previsti nell'elenco prezzi allegato al presente, appalto facente parte integrante dello stesso, saranno determinati e desunti da regolare Anali Prezzi, redatte dal Direttore dei Lavori

I lavori sono raggruppati in quattro categorie d'intervento, suddivise in distinte priorità e devono essere effettuati su espresso ordine del personale dell'Ufficio Tecnico secondo quanto di seguito specificato:

- priorità "01": in emergenza lavoro immediato: affidato tramite comunicazione verbale, telefonica
 o trasmessa a mezzo fax o PEC, e successivamente confermato con comunicazioni di esecuzione delle
 riparazioni; i lavori affidati con tale modalità devono essere eseguiti immediatamente e con assoluta
 priorità su qualsiasi altro lavoro, in qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso da quello
 normale di lavoro, ivi compreso l'orario notturno e/o quello festivo;
- priorità "02": **urgente** lavoro urgente: affidato tramite comunicazioni di esecuzione delle riparazioni ed iniziato entro le 12 ore dalla data ed ora della relativa comunicazione;
- priorità "03": **ordinario** lavoro ordinario: affidato tramite comunicazioni di esecuzione delle riparazioni ed iniziato entro 3 giorni dalla data della relativa comunicazione;
- priorità "04": programmato lavoro programmato: affidato tramite comunicazioni di esecuzione delle riparazioni e individuato secondo le esigenze e le priorità stabilite dalla Stazione Appaltante che definisce, di concerto con l'appaltatore, i tempi e i modi di esecuzione degli stessi.

Il tempo utile per dare ultimata ogni singola prestazione verrà quantificato dal personale dell'Ufficio Tecnico in relazione alla consistenza del lavoro stesso.

I lavori affidati con le predette modalità saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione

L'appaltatore designa un referente tecnico al quale l'Ufficio Tecnico potrà fare riferimento per qualsiasi necessità. I rapporti fra l'appaltatore e la stazione appaltante saranno tenuti dal responsabile individuato dalla ditta e il Direttore dei Lavori individuato dalla stazione appaltante.-.

Art.9) Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

Nel corso dell'esecuzione dell'accordo l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli sul mantenimento da parte dell'appaltatore dei requisiti certificati e/o dichiarati dallo stesso, ai fini della stipula ed esecuzione dell'accordo quadro

L'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e degli accordi integrativi territoriali, applicabili alla data di sottoscrizione dell'accordo, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo nazionale o locale, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti vincoli obbligano l'appaltatore, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura artigiana o industriale dalla struttura o dimensione della società/impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la cooperativa.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore il quale ne è il solo responsabile.

Resta inteso che la stazione appaltante in ogni momento si riserva ogni e qualsiasi facoltà, di verificare presso gli istituti assicurativi assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione dei versamenti

Art.10) Obblighi in materia di sicurezza

L'appaltatore si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008.

Tutto il personale addetto alle attività di cantiere compreso quello impiegato per l'apposizione della segnaletica dovrà essere a conoscenza delle norme inerenti la segnaletica e sicurezza nei cantieri stradali. In specifico si richiede la conoscenza e l'applicazione di tutto quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 che contiene gli schemi per la segnaletica temporanea dei cantieri stradali.

Si richiede pertanto la piena ed inderogabile applicazione delle previsioni del decreto in oggetto e l'avvenuta formazione di tutti gli operatori oltre che la disponibilità della cartellonistica e degli approntamenti provvisionali richiesti dalle differenti tipologie di attività manutentiva.

Questa stazione appaltante si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.

Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia della stazione appaltante che delle autorità.

Costituisce compito precipuo dell'appaltatore, la elaborazione e l'aggiornamento dei piani di sicurezza, ed in genere la proficua attivazione e risoluzione di tutte le problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro.

Si ricorda, fra l'altro, che in osservanza dell'art. 90 del D.Lgs. 36/2023, "sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro".

Inoltre, in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui all'Allegato I al D.Lgs.81/2008 la stazione appaltante provvederà all'immediata revoca dell'affidamento.

Sorveglianza diurna e notturna dei cantieri e di quanto in essi esistente, intendendosi che in caso di furto e deterioramento di opere, manufatti e materiali, anche se già misurati e contabilizzati della stazione appaltante, il danno relativo resterà ad esclusivo carico dell'appaltatore;

Sorveglianza e manutenzione delle opere eseguite sino a collaudo (leggasi attestazione di regolare esecuzione di opere), resterà ad esclusivo carico dell'appaltatore

Predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, dei piani di sicurezza per tutti i tipi di lavorazione, trasmettendone copia alla D.L. secondo le vigenti norme di legge;

Collaborazione con il personale dell'Ufficio Tecnico (Direttore dei Lavori), sia nelle verifiche che nella compilazione dei preventivi e dei computi metrici con propri strumenti di misura, utensili, materiali, operai e quant'altro sia ritenuto necessario;

Art.11) Responsabilità dell'appaltatore

L'appaltatore è responsabile, tanto verso la stazione appaltante quanto verso i terzi, di tutti i danni da esso causati durante l'esecuzione dei lavori.

L'appaltatore sarà responsabile del funzionamento degli impianti e della rete, dal punto di vista meccanico, elettromeccanico e igienico-sanitario

È obbligo dell'appaltatore adottare, nell'esecuzione dei lavori nonché nella condotta del cantiere, tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli utenti e di tutti gli addetti ai lavori e per non causare danni a beni pubblici e privati.

In caso di infortunio l'appaltatore si assume tutte le responsabilità, sia civili che penali, dalle quali si intendono perciò sollevati, nella forma più completa, la stazione appaltante ed il suo personale, e resterà, pertanto, a carico del medesimo appaltatore il completo risarcimento dei danni.

L'appaltatore dovrà utilizzare personale adeguatamente preparato in materia per numero e per professionalità per come evidenziato nelle voci di elenco prezzi.

Art.12) Cessione del contratto e cessione dei crediti

E' tassativamente vietata la cessione anche parziale dell'accordo quadro.

La cessione comporterà l'immediata risoluzione dell'accordo quadro e degli appalti affidati ai sensi dello stesso, l'incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto della stazione appaltante al risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute.

Ai sensi delle vigenti norme in materia, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal presente codice.

E' inoltre vietata qualunque cessione di credito che non sia espressamente riconosciuta dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

I crediti vantati dall'impresa aggiudicataria verso la stazione appaltante possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 21.01.1991, n. 52. La cessione deve essere effettuata a favore di un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto all'apposito albo presso la Banca d'Italia. Il contratto di cessione, risultante da scrittura privata o altro documento, autenticati da un notaio, in originale o in copia autenticata, dovrà essere notificato alla stazione appaltante prima dell'emissione del mandato di pagamento.

Art.13) Subappalto

Sarà autorizzato sulla base delle ultime disposizioni di legge per come disposto dall'art.119 del Dlgs. 36/2023.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante a seguito di richiesta scritta dell'impresa. La stazione appaltante provvederà a corrispondere all'affidatario gli importi dovuti. E' fatto obbligo all'affidatario, di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore. Nel caso di pagamento diretto, l'appaltatore comunica alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. La stazione appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori sia inserita, a pena nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Art.14) Ultimazione dei lavori

Una volta ultimati i lavori che costituiscono oggetto dell'intervento (singolo ordine esecutivo) di manutenzione gli stessi saranno accettati dal Direttore dei Lavori previo accertamento sommario della loro conformità a quanto previsto nelle relative comunicazioni di esecuzione delle riparazioni. Qualora in sede di accertamento sommario si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l'appaltatore è tenuto ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dall'Ufficio Tecnico, fatti salvi il risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e la applicazione della penale prevista dall'art 16 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, in caso di ritardo.

Art.15) Contabilizzazione dei lavori

I lavori successivamente affidati saranno remunerati mediante l'applicazione del ribasso percentuale offerto in gara a tutte le voci dell'elenco prezzi allegato al progetto.

Per tipologie di intervento non comprese nell'elenco prezzi allegato si farà riferimento all'elenco prezzi compresi nel prezziario unico per i lavori pubblici della Regione Siciliana. Il prezziario applicabile al singolo contratto è l'ultimo pubblicato al momento della stipula del contratto stesso; eventuali pubblicazioni successive non si applicano al contratto già stipulato.

Gli eventuali nuovi prezzi non contemplati in detto elenco che si rendessero necessari pattuire in corso d'opera, saranno determinati come per legge, prendendo a base di calcolo i prezzi dei materiali elementari e le prestazioni orarie della manodopera e noli, ove presenti nell'elenco in questione. In caso contrario si concorderà l'eventuale costo unitario del materiale/nolo/manodopera.

Ai nuovi prezzi concordati verrà applicato il ribasso offerto.

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, il trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi ecc., nessuna eccettuata per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;
- b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali ed accessorie, per gli infortuni e, nel caso di lavoro notturno, anche la spesa per illuminazione dei cantieri di lavoro;
- c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, accessori ecc., tutto come sopra;
- d) per i lavori a misura ed a corpo: ogni spesa per i mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti o loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi di cantiere, di occupazioni temporanee e diversi mezzi di opera provvisionali, nessuna esclusa, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc.

La contabilità delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i suddetti prezzi ribassati e dovrà eseguirsi mediante la compilazione dell'apposita modulistica di contabilità. La contabilità degli interventi andrà sempre riferita al luogo dove sono state svolte le singole lavorazioni.

Ove debbano applicarsi voci di costo non presenti nell'elenco prezzi allegato e nel prezziario unico per i lavori pubblici della regione Siciliana, i prezzi verranno determinati in contraddittorio con l'appaltatore sulla base delle vigenti norme in materia di lavori pubblici.

Art.16) Penali in caso di ritardo

Il tempo utile per dare ultimata ogni singola prestazione verrà quantificato dall'Ufficio Tecnico in relazione alla consistenza del lavoro stesso.

Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio e/o ultimazione di un intervento indicato nella comunicazione di esecuzione delle riparazioni verrà applicata una penale pari al 5% del valore dell'intervento per ogni giorno di ritardo, sino ad un massimo del 10% del singolo ordinativo (cioè max 2 giorni di ritardo), oltre il quale interverrà la risoluzione espressa per clausola contrattuale. La predetta penale verrà incamerata con escussione della garanzia definitiva.

Nel caso in cui l'impresa non rispetti i tempi di intervento indicati nella comunicazione di esecuzione delle riparazioni con priorità "01" e/o "02" la Stazione appaltante, a prescindere dall'applicazione della penale e dalla clausola risolutiva espressa da applicare, avrà facoltà, in corso di contratto, di avvalersi comunque di altra ditta; oltre alla penale di cui sopra, sarà addebitato all'appaltatore l'onere per le maggiori spese di intervento senza che lo stesso possa contestare il conteggio delle stesse, per il quale non potrà essere applicato il ribasso offerto in sede di gara dall'appaltatore.

Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell'importo del singolo ordinativo; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale troverà applicazione la legislazione vigente in materia di risoluzione contrattuale prevista nel presente capitolato.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto del Comune al risarcimento di eventuali maggiori danni o ulteriori oneri sostenuti o subiti a causa dei ritardi.

<u>La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna delle prestazioni in via d'urgenza</u>, anche nelle more della stipulazione formale del contratto

Art.17) Pagamenti

I pagamenti verranno effettuati trimestralmente a seguito di presentazione di regolare fattura di importo pari ai lavori contabilizzati negli ultimi tre mesi (anche accorpando più ordinativi di intervento purché regolarmente eseguiti: cioè con attestazione di regolare esecuzione apposta in calce dall'UTC sul singolo intervento.

Non verranno emessi mandati di pagamento a favore dell'impresa se non verrà accertata dalla Stazione appaltante la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL, Cassa Edile od altri enti previdenziali e assistenziali. L'emissione di un DURC non regolare legittima la stazione appaltante a sospendere i pagamenti per le lavorazioni effettuate.

L'appaltatore assumerà gli obblighi di tracciabilità finanziaria disposti dagli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. Piano straordinario contro le mafie pena la nullità assoluta del contratto.

L'appaltatore comunicherà pertanto gli estremi del conto corrente dedicato, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Il **conto finale** deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di legge , nulla ostando, è pagata entro gg. 90 (novanta) dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.º 267 e s.m.i. .

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi e con le modalità dell'articolo 117 comma 9, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. .

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione delle prestazioni riconosciuta e accettata

L'Appaltatore e il Direttore dei Lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art.18) Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini – recesso unilaterale

Nel caso in cui l'Appaltatore non rispetti le tempistiche indicate all'art.16, per gli interventi in esso previsti superiori a tre, lo stesso sarà considerato recidivo.

A seguito di ulteriore mancato rispetto delle tempistiche previste, la Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio e senza obbligo di ulteriore motivazione, potrà procedere alla risoluzione del contratto previo avvio del procedimento, ed indipendentemente dai lavori eseguiti

Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi

Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria costituita ai sensi dell'art.117 del D.Lgs. 36/2023

Nel caso di informazioni antimafia interdittive, si procederà all'automatica risoluzione del contratto o alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto qualora la misura interdittiva riguardi il sub affidatario

Nei suddetti casi, è prevista l'automatica applicazione di una penale pari al 10% dell'importo contrattuale a titolo di liquidazione forfettaria del danno, salvo il maggiore danno

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà – a suo insindacabile giudizio e senza che da tale decisione l'appaltatore possa vantare crediti o pretese risarcitorie di sorta – di procedere al recesso unilaterale del contratto in qualunque momento.

La volontà di avvalersi di tale facoltà sarà comunicata all'Appaltatore con preavviso scritto non inferiore a 20 gg.

In caso di risoluzione o recesso, all'Appaltatore spetterà esclusivamente il compenso relativo ai lavori eseguiti regolarmente.

Nel caso in cui siano in corso dei lavori, gli stessi saranno portati al loro naturale compimento e corrisposti secondo le condizioni contrattuali.

Il **conto finale** deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di legge, nulla ostando, è pagata entro gg. 90 (novanta) dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.º 267 e s.m.i. .

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi e con le modalità dell'articolo 117 comma 9 del D.Lgs. 36/2023

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione delle prestazioni riconosciuta e accettata

L'Appaltatore e il DEC devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art.19) Garanzie

Sulla base di quanto previsto dall'art.53 comma 1 del D.Lgs 36/2023 non viene richiesta la cauzione provvisoria di cui all'articolo 106 dello stesso Codice

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante.

Art.20) Riserve – contestazioni – definizione delle controversie

Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il Direttore dei Lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro entro i termini fissati, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei Lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei servizi, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. Rispondono a tale disposizione (atto idoneo a ricevere le riserve), ad esempio, il verbale di avvio dell'esecuzione, i verbali di sospensione e ripresa, gli ordini di servizio, il libretto delle misure, l'atto di sottomissione, il verbale di concordamento prezzi, ed ogni altro atto per il quale sia prevista la sottoscrizione da parte dell'impresa.

Qualora gli atti contabili (es. registro di contabilità) non fossero nella disponibilità dell'appaltatore, dovendo salvaguardare il principio della tempestività delle riserve, le stesse dovranno essere iscritte nel libretto delle misure, o in modo irrituale, anche mediante l'invio di una lettera di diffida (tramite pec). La mancata iscrizione secondo le modalità individuate potrà essere ritenuta causa di decadenza ad insindacabile giudizio della stazione appaltante.

In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare,

le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art.21) Tracciabilità dei pagamenti

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della Legge n.° 136/2010 e s.m.i., gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.

L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui agli articoli 29 e 30;

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

- a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
- c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento;

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG;

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della Legge n.° 136/2010 e s.m.i.,:

- a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata Legge n.° 136/2010 e s.m.i.;
- b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 53, comma 1, lettera m), del presente Capitolato Speciale.

I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art.22) Spese contrattuali, Imposte e Tasse

Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

• eventuali spese contrattuali;

- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione delle prestazioni e la messa in funzione degli impianti.
- Le tasse e gli altri oneri dovuti a Enti Territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica etc) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che direttamente o indirettamente gravino sulle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto IVA, che è regolata dalla Legge.

Art. 23) Ulteriori prescrizioni tecniche-giuridiche

Le misure saranno prese in contraddittorio a mano a mano che si procede nell'esecuzione delle prestazioni e eventuali forniture.

L'Impresa è tenuta ad eseguire gli interventi a perfetta regola d'arte secondo i dettami ultimi della tecnica e a fornire materiali rispondenti a standard o norme di unificazione ove esistenti.

Tutte le opere e tutte le forniture che, a giudizio del Direttore dei Lavori, non siano state eseguite a perfetta regola d'arte, oppure non rispettino le prescrizioni impartite, dovranno essere nuovamente eseguite a spese dell'Impresa che dovrà inoltre rispondere dei danni provocati dal ritardo nella consegna delle prestazioni e della non corretta esecuzione delle stesse.

Relativamente all'inclusione nei prezzi in elenco dell'aliquota relativa alle spese generali e utili dell'impresa si fa riferimento alle indicazioni dei prezzari di riferimento.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto il rapporto contrattuale è assoggettato alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia di lavori pubblici.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione del presente accordo quadro è competente il Tribunale -Foro di Barcellona P.G.

Art.24) Responsabile del Procedimento

Ai sensi della Legge n. 241 del 7.8.1990 e come previsto dall'art. 15 del D.lgs. 36/2023, il Responsabile del procedimento per la presente gara è l'Ing. Nunzio Santoro (tel. 3934529586; e-mail: nunsantoro@libero.it).

Art.25) Riservatezza delle informazioni

Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente Capitolato Speciale d'Appalto saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.